

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO UNIFICATA

Approvato con Del. C. dell'unione n. 49 del 30.11.2023

Art. 1. Istituzione della Commissione per il paesaggio unificata

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio unificata dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello con le funzioni di cui all'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), così come sostituito dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dell'art. 153, primo comma, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri obbligatori previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali.

3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica in materia di tutela paesaggistica - ambientale dei Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da tre membri nominati dalla Giunta dell'Unione secondo i criteri definiti dall'art. 153 della legge regionale 65/2014, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio competente, mediante comparazione dei curricula delle candidature presentate.

2. In seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti che siano, o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti dello stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa di una pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

3. La Giunta dell'Unione a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 153 della legge regionale citata, deve garantire il rispetto del criterio

della multidisciplinarietà nella nomina dei componenti della Commissione.

4. La Giunta dell'Unione nomina inoltre tre candidati supplenti per casi di dimissioni o decadenza dei membri eletti.

5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a tre anni salvo scioglimento anticipato. Alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina di una nuova, nel rispetto della normativa vigente.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Responsabile del competente Servizio dell'Unione il quale provvederà a proporre alla Giunta la sostituzione del membro dimissionario, o decaduto, con un membro supplente.

3. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

4. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al successivo art. 4;

b) per assenze ingiustificate indicate al successivo art 5.

5. La decadenza è dichiarata dalla Giunta su proposta del Responsabile del competente Servizio dell'Unione.

6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'atto che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:

a) non può essere consigliere comunale, circoscrizionale o membro delle Giunte comunali;

b) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare, se costituite nei comuni dell'Unione;

c) non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolge le relative funzioni;

d) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con l'Unione, i Comuni ad essa aderenti, Aziende o Società da questi dipendenti;

e) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica;

f) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione o con l'Unione stessa.

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 5. Casi di decadenza dei commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute complessive nel corso dell'anno solare.

2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

3. I membri della commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al Responsabile del competente Servizio dell'Unione le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Responsabile del competente Servizio dell'Unione e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 6. Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione si riunisce presso la sede e gli uffici territoriali dell'Unione dei Comuni. Al fine di facilitarne l'organizzazione e lo svolgimento la Commissione può essere convocata anche presso la sede di un Comune aderente alla gestione associata. Tale richiesta di convocazione può essere altresì formulata dai responsabili del procedimento comunale quando gli stessi abbiano proposto l'iscrizione all'ordine del giorno di un numero rilevante di pratiche.

2. Il Responsabile del competente Servizio dell'Unione coordina l'attività amministrativa della Commissione, partecipa alle sedute senza diritto di voto, ovvero delega altro dipendente del Servizio a parteciparvi, e sovrintende alla verbalizzazione delle stesse, anche avvalendosi della collaborazione di altri operatori del Servizio, appositamente incaricati.

3. La Commissione nella sua prima seduta prende visione del presente regolamento ed elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente in seno alla stessa.

4. Le sedute sono convocate dal Presidente a seguito di istanza dei responsabili dei procedimenti dei vari Comuni dell'Unione che proporranno al Responsabile del Servizio l'elenco delle pratiche aventi necessita di ottenere il parere della Commissione. La Commissione si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due membri.

6. L'Unione provvede all'organizzazione del servizio di segreteria fornendo la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione, assicura la raccolta e la conservazione dei verbali. L'attività istruttoria e di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rimane in capo ai Comuni.

7. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accessi agli atti.

8. La convocazione è inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica certificata (PEC).

9. Al fine di garantire ai membri di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione e inviata alla struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

10. Il Responsabile del Servizio fissa e trasmette l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione delle istanze o di loro integrazioni al protocollo comunale. Nella stessa seduta possono essere esaminate pratiche di più Comuni.

13. Eventuali altri presenti ai lavori della Commissione, invitati per la trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.

14. Nel caso di progetti in cui sia direttamente o indirettamente interessato un membro della Commissione, questi, se presente, deve denunciare la propria condizione ed astenersi dall'esprimere parere sullo stesso progetto. Vi è interesse all'argomento quando un membro della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia un ruolo

negli appalti per la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

15. La Commissione esprime i propri pareri con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

16. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali ritenuti utili per l'espressione del parere.

17. La Commissione esprime parere obbligatorio motivato al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Per gli interventi e le opere soggette al procedimento autorizzativo semplificato, ai sensi del DPR 31/2017, il parere della Commissione del paesaggio non è obbligatorio, fatto salvo richiesta motivata del Responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali.

18. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

19. Il verbale è firmato, ove possibile digitalmente, dal segretario estensore e dai membri della Commissione presenti.

Art. 7. Attribuzione della Commissione.

1. La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Unione dei Comuni che esplica le sue funzioni a favore dei singoli Comuni aderenti. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

2. La Commissione paesaggistica esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale.

3. In particolare la Commissione per il Paesaggio esprime parere per:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- b) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. su richiesta motivata del Responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali;

c) espressione del parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 su richiesta motivata del Responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali.

d) espressione di parere per ambiti vincolati particolari, esclusivamente nei casi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

4. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del competente Servizio dell'Unione, ovvero su richiesta delle Amministrazioni Comunali, per casi di particolare specificità e di complessità paesistico ambientale.

Art. 8. Rapporto con le strutture organizzative del Comune.

1. Le Amministrazioni comunali che sottopongono pratiche all'esame della Commissione garantiscono la presenza di un proprio dipendente (Istruttore o Responsabile del procedimento comunale) che non ha diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

2. I commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e semplificare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9. Compensi.

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per la carica di consigliere per un comune avente popolazione pari alla popolazione totale dei comuni facenti parte dell'Unione, oltre un rimborso chilometrico per raggiungere la sede delle sedute e per eventuali sopralluoghi.

2. Le spese relative al funzionamento della Commissione verranno liquidate dall'Unione e ripartite fra i Comuni dalla Giunta, tenendo in considerazione il numero di istanze rispettivamente valutate.

Art. 10 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.